

Uno studio del Parlamento europeo individua possibili soluzioni per stimolare l'innovazione

Il fisco tira il freno della Eu-Inc

Il 28° regime deve superare l'ostacolo dell'unanimità

DI MATTEO RIZZI

Il fisco resta la principale barriera alla costruzione del "28° regime" per le imprese innovative nell'Unione europea, la cosiddetta Eu-Inc. È quanto indica uno studio commissionato dal Parlamento europeo per definire un quadro fiscale comune opzionale in grado di sostenere la competitività senza comprimere la sovranità degli Stati membri né favorire fenomeni di arbitraggio fiscale. La nuova società europea, a responsabilità limitata per i soci, proposta dalla commissione europea lo scorso 18 marzo (si veda le anticipazioni di *Italia Oggi* del 17/03/2026), sarebbe direttamente costituibile in tutti e 27 gli stati dell'Unione in appena 48 ore e al costo massimo di cento euro.

Il documento, pubblicato il 10 aprile e destinato a essere discusso il 16 aprile nella sotto-commissione per le questioni fiscali (Fisc) del Parlamento europeo, evidenzia il rischio "dell'effetto paralizzante dell'unanimità", ossia dell'obbligo di unanimità in materia fiscale richiesta nelle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, e individua possibili soluzioni. Alla base dell'analisi vi è un disallineamento strutturale: mentre l'attività economica nel mercato unico è sempre più transfrontaliera, i sistemi fiscali restano nazionali. Ne derivano basi imponibili multiple, regimi Iva e incentivi alla ricerca eterogenei, pratiche divergenti in materia di transfer pricing e procedure frammentate per le ritenute alla fonte. L'approccio suggerito non è quello di un pacchetto unico e indivisibile, ma di un insieme di elementi costitutivi combinabili nel tempo, in funzione della fattibilità politica e dei vincoli giuridici.

Dal punto di vista dell'architettura giuridica, la soluzione per aggirare l'unanimità fiscale è quella della cooperazione rafforzata, che consentirebbe a un gruppo di Stati membri di procedere mantenendo il regime all'interno del diritto Ue e

aperto ad adesioni successive. In alternativa, viene ipotizzata una direttiva ad adesione volontaria, formalmente adottata da tutti ma vincolante solo per i Paesi partecipanti. Per superare le resistenze politiche, lo studio suggerisce anche l'introduzione di una clausola di scadenza, che permetta una revisione del regime dopo un periodo definito.

Tra gli elementi indicati nel report figura la possibilità per le imprese che aderiscono al regime di beneficiare delle direttive già esistenti, come quella su società madri e figlie e quella su interessi e royalties, nonché l'introduzione di un sistema più uniforme e semplificato per il rimborso delle ritenute alla fonte, basato anche su modelli standardizzati e uno sportello unico. Sul piano della base imponibile, lo studio esclude il ritorno a modelli di ripartizione formulare (come quello del *Be fit*) e propone invece un sistema fondato su un punto di partenza comune, ad esempio il risultato di bilancio, con un numero limitato di aggiustamenti armonizzati e solo marginali differenze nazionali.

Sul tema della titolarità effettiva, riconosciuto come particolarmente sensibile, lo studio ammette le difficoltà di una definizione condivisa ma suggerisce un approccio pragmatico basato su criteri comuni e sulle informazioni già raccolte ai fini delle ritenute alla fonte, considerate sufficienti per verificare il diritto ai benefici del regime.

Per quanto riguarda le perdite transfrontaliere, viene proposta una soluzione intermedia: non un pieno riconoscimento immediato, ma un meccanismo di differimento temporaneo dell'imposizione. In presenza di utili domestici e perdite all'estero, l'imposta nel Paese di residenza verrebbe rinviata per un periodo determinato, migliorando la liquidità senza incidere in modo permanente sulla base imponibile.

Lo studio suggerisce inoltre l'introduzione di un incentivo fiscale armonizzato a livello Ue

per ricerca e sviluppo, sotto forma di credito d'imposta uniforme sulle spese ammissibili, rimborsabile per le start-up in perdita o riportabile negli anni successivi, accompagnato da una definizione comune delle spese agevolabili.

Sul fronte del transfer pricing, viene proposta una semplificazione complessiva attraverso un quadro normativo europeo più snello, in linea con gli standard internazionali, accompagnato da regimi di semplificazione per le operazioni a basso rischio e da un sistema di adempimenti centralizzato. In particolare, si ipotizza un modello di sportello unico con un'unica dichiarazione elettronica, un'autorità fiscale capofila e controlli coordinati tra Stati membri, oltre a procedure accelerate di risoluzione delle controversie.

Ulteriori interventi riguardano la mobilità societaria e le operazioni di riorganizzazione, con accesso alla direttiva sulle fusioni e procedure standardizzate, nonché il trattamento fiscale dei piani di remunerazione in azioni, per i quali si propone un coordinamento su tempistiche, valutazione e criteri di imputazione.

Il documento richiama anche i limiti del principio di sussidiarietà, osservando che gli strumenti di soft law finora utilizzati non sono riusciti a superare le frizioni derivanti dai diversi sistemi fiscali nazionali. Tuttavia, avverte lo studio, la tenuta giuridica del nuovo regime dipenderà anche dalla sua impostazione: quanto più sarà aperto e poco discrezionale, tanto più sarà difendibile sotto il profilo degli aiuti di Stato e della libertà di circolazione.

— © Riproduzione riservata — ■

